

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 493-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca europea per gli investimenti

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. Stampato Camera n. 879)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto prevede la partecipazione italiana al raddoppio del capitale della BEI con un contributo pari a 94 milioni e 500.000 ECU, equivalenti a lire 31.894.000.000, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

La BEI ha sostanzialmente incrementato nel corso degli ultimi anni le proprie attività sia all'interno della Comunità europea sia all'esterno di essa, con particolare riferimento ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari delle Convenzioni di Lomé.

Per quanto riguarda in particolare l'Italia è da rilevare l'alta percentuale di ope-

razioni BEI nel nostro Paese, con specifico riferimento ad investimenti nel Mezzogiorno.

Si tratta di investimenti che appaiono significativi nel contesto della politica di riequilibrio regionale che la Comunità persegue, e che vedono, come è noto, il massimo impegno dell'Italia per il suo ulteriore rafforzamento.

La Commissione unanime propone l'approvazione del disegno di legge.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

1^o marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, e 29 settembre 1980, n. 579, è aumentata di 1.260.000.000 di ECU, in conformità alla decisione adottata il 15 giugno 1981 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

Tale quota, da versarsi per il 7,5 per cento pari a 94.500.000 di ECU, sarà corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1984.

Art. 2.

La conversione in lire degli importi predetti espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori del 15 giugno 1981, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento, in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984, 1985, 1986, valutato in lire 31.894.000.000 per ciascun anno, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali » e per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni, per la medesima voce, nell'allegato C/3 del bilancio triennale 1984-1986.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.